



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

5 maggio 2022

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE CON IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

N. 23

OGGETTO: Erogazione di Contributi già concessi a sostegno delle utenze non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti in esecuzione della determinazione del segretario comunale n. 105 del 31 dicembre 2021 e in attuazione dell'art. 25 ter del Regolamento comunale per la concessione di contributi introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021. Fattispecie di Aiuti di Stato. Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) 17496 - Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) SA.62495, Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19. Verifiche effettuate e Visure Deggendorf.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che compiti fondamentali del Comune, sono:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, rappresentare la Comunità locale curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa Legge svolgere tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

Evidenziato

- - che l'art. 53 dello Statuto comunale prevede con riferimento alla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, da determinarsi con regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

-- che il Comune di Sella Giudicarie ha un Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, e con le modificazioni introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021 e poi con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, ed infine con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 52, del 15 dicembre 2021, strumento utile, di coordinamento delle molteplici ipotesi contributive, per la predeterminazione e con esso della pubblicazione dei

criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi nella concessione dei contributi ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23;

Evidenziato che a causa della pandemia da Virus Covid-19, sono state introdotte delle discipline speciali, con le quali lo Stato ha assegnato al Comune delle risorse per far fronte alla situazione emergenziale economico sociale che riguardava fatti e situazioni assolutamente non ordinari, cosicché il Comune si è trovato a disporre di risorse che potevano essere oggetto di concessione a privati;

Evidenziato in particolare che, approfittando di queste risorse il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 47 del 30 novembre 2021 ha voluto istituire un contributo indiretto di cui potessero beneficiare utenze non domestiche di imprese operanti sul territorio comunale soggette a TARI e cioè la tariffa rifiuti, per il quale, ha voluto introdurre una apposita previsione nel regolamento comunale sopra menzionato mancando in precedenza una fattispecie adeguata;

Evidenziato a tal proposito, per spiegare i presupposti finanziari di tale contributo che

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.126, hanno disciplinato misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare, con l'art. 106 del D.L. 34/2020 e con l'art. 39 del D.L. 104/2020, hanno istituito e disciplinato il "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19,

- il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 2123342 di data 03/11/2020 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella tabella 1) ha indicato per il Comune di Sella Giudicarie una perdita massima del gettito TARI, per l'anno 2020, suscettibile di copertura per € 28.343,00 -, con le risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020,

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2262 del 22 dicembre 2020 di assegnazione ai Comuni trentini di risorse a valere sul Fondo Perequativo, della componente spettante agli enti della Provincia Autonoma di Trento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sopra citato, ha assegnato al Comune le risorse che hanno consentito effettivamente di disporre di tale quota di trasferimento correlata alla copertura del gettito TARI;

Evidenziato che nel corso del 2020 il Comune non ha utilizzato tale quota TARI attribuita e le risorse sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione vincolato 2020, e quindi soltanto nell'anno 2021 l'Amministrazione ha valutato di utilizzare, a parziale finanziamento di interventi di sostegno delle attività locali, la quota TARI 2020, ritenendola un supporto e un valido contributo per la copertura dei costi fissi che le utenze non domestiche si trovano comunque a pagare: ciò in un quadro più ampio e concordato tra i Comuni della Comunità, attraverso le Conferenze dei Sindaci presso la Comunità delle Giudicarie, ente quest'ultimo che gestisce la Tariffa rifiuti sul territorio dei Comuni compresi in essa;

Evidenziato che l'utilizzazione di tale "quota TARI" confluita nell'avanzo è stata oggetto di una complessa disciplina, per il cui chiarimento è occorso fare riferimento alle "FAQ" in materia emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito dove è risultato che è stata data la possibilità ai Comuni di utilizzare tale quota per finanziare agevolazioni TARI da attuarsi per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani, (ma è stata data anche la facoltà di finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi, anche diversi da agevolazioni TARI ma connessi all'emergenza epidemiologica, qualora sulla base delle conoscenze del proprio territorio si ritenessero tali altri interventi particolarmente utili);

Evidenziato anche

- che il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ed in particolare l'art. 6, comma 1, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2021, un nuovo Fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, in favore delle categorie economiche, fondo che è stato ripartito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, e poi assegnato, per quanto spettante al Comune di Sella Giudicarie con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1219 del 16 luglio 2021, nell'importo di Euro 17.655,55, in attuazione della competenza esclusiva della Provincia Autonoma di Trento in materia di finanza locale;

Evidenziato che dati questi presupposti, e le indicazioni avute nell'anno 2021 nelle conferenze dei Sindaci, la Comunità delle Giudicarie, cui fa capo il servizio di raccolta dei rifiuti, ha approfondito la possibilità di attuare un sistema agevolatorio da parte dei Comuni rientranti nel territorio della Comunità a beneficio delle categorie socio economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, particolarmente colpite dalle chiusure e limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, attraverso lo strumento dell'istituto della sostituzione nel pagamento dell'importo dovuto della fattura TARI, definendo un contributo a favore degli operatori economici colpiti, in base al totale della quota fissa e della quota spazzamento anno 2021 e individuando le attività oggetto di sussidio per le quali la Comunità ha aveva consegnato ad ogni singolo comune, con lettera del 07 ottobre 2021 acquisita agli atti prot. n. 10057, il conteggio della quota fissa e della quota spazzamento delle varie utenze non domestiche per l'anno 2021, suddivise per categorie di utenze, al fine di agevolarne la valutazione;

Evidenziato che quindi, sempre nell'anno 2021 sono intercorsi ulteriori contatti tra i Comuni e la Comunità, volti a determinare le modalità di attuazione di tale iniziativa, di partecipazione al pagamento del Tariffa, riservata alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza COVID, predisposta sulla scorta degli strumenti e dei fondi a disposizione dei Comuni;

Evidenziato che sono state individuate come beneficiarie del contributo le attività obbligate a lunghi periodi di chiusura o limitazioni nello svolgimento dell'attività e di conseguenza di assenza o riduzione di fatturato, delle quali soprattutto le utenze turistiche;

Evidenziato che il presupposto del contributo, oltre lo stato di bisogno per le utenze non domestiche causato dalla pandemia è consistito nel volerle sostenere nel pagamento di costi fissi che risultavano essere comunque stati presenti anche durante il periodo di chiusura o di gravi limitazioni o pregiudizi alle attività derivanti dalla Pandemia;

Evidenziato che a tal fine si è ritenuto confacente l'istituto della "sostituzione" in quanto il criterio alla base del sussidio era la copertura dei costi e non un aiuto per uno sviluppo economico e quindi di concedere un sussidio alle attività nella forma della sostituzione nel pagamento della fattura, come contributo a favore di utenze non domestiche, con svolgimento di attività d'impresa, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, specificate per codice categoria, con la sostituzione totale nella quota fissa e quota spazzamento, il tutto per un importo complessivo stimato in massimo EURO 22.000,00 I.V.A. compresa;

Evidenziato che quindi trattandosi di una ipotesi di contributo concedibile ed erogabile in maniera particolare il Consiglio Comunale, per osservare la L.P. 30 novembre 1993, n. 22, che all'articolo 19, comma 1, che vuole la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi nella concessione dei contributi ai sensi ha introdotto delle modificazioni al sopra citato regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici disponendo queste modificazioni dove ha dettagliato il tipo di contributo concedibile con la sostituzione, ed in particolare:

-- nell'art. 3, si è aggiunto il comma 4, per consentire che nei Contributi speciali, previsti dalla Parte seconda del Regolamento, potessero essere previsti Contributi a favore di soggetti che svolgevano attività d'impresa, anche se impresa con scopo di lucro.

- nella Parte seconda, Contributi speciali, si è aggiunto l'art. 25 ter, con il seguente testo:

“Art. 25 ter.

Contributi per la valorizzazione delle risorse finanziarie assegnate al Comune per attuare misure di sostegno all'economia ed alle imprese, anche imprese operanti con scopo di lucro, previste dall'ordinamento vigente in relazione alla Pandemia da virus Covid 19.

“

Evidenziato che tali modificazioni sono state regolarmente pubblicate ai fini dell'osservanza di quanto dispone l'art. 19 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, nella parte del Sito del Comune “ Amministrazione trasparente”, nella Sezione destinata alla pubblicazione dei criteri e modalità per la concessione e tali sono già pubblicate nel momento in cui si va ad adottare il presente provvedimento;

Evidenziato che la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021 ha precisato che la copertura delle riduzioni ed esenzioni sopra indicate fosse assicurata attraverso il ricorso ai Trasferimenti Statali/Provinciali destinando ad essa Euro 17.655,55 delle somme ricevute in applicazione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e per quanto non bastasse, fino all'ammontare di Euro 4.344,45 con quota di avanzo di amministrazione derivante dalla “quota TARI” ottenuta per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Evidenziato che è stato quindi richiesto alla Comunità delle Giudicarie, che gestisce la Tariffa Rifiuti, di comunicare esattamente tutti i dati necessari alla sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti, che competeva per tutto l'anno 2021, con la quale il Comune di Sella Giudicarie si sarebbe sostituito, ai soggetti obbligati, nel pagamento della tariffa, nei casi specificati nella nuova disposizione regolamentare;

Evidenziato che conseguentemente il Servizio finanziario ha fatto delle verifiche circa la corrispondenza esatta dei nominativi delle imprese, e cioè i soggetti che di fatto avrebbero potuto essere destinatari del beneficio, ed è risultato che in base alla nuova disposizione regolamentare ed ai tipi di categorie ammesse, avrebbero potuto essere destinatarie del beneficio le imprese che sono state indicate nell'elenco allegato sub A alla determinazione di concessione n. 105 del 31 dicembre 2021, elenco dove è stato anche individuato l'esatto importo che il Comune avrebbe versato alla Comunità, sostituendosi così agli intestatari beneficiari, nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti, con la sostituzione totale nella quota fissa e quota spazzamento;

Evidenziato che trattandosi in tema di benefici a favore di operatori economici, che costituiscono Aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai fini della concessione disposta con la citata determinazione n. 105 del 31 dicembre 2021, è occorso osservare, la disciplina che impone delle verifiche in materia di Aiuti di Stato, ed in particolare l'inserimento di informazioni e l'effettuazione di verifiche ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro vuole:

- all'art. 8 che al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale Aiuti, l'Autorità responsabile provveda alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica sul sito Web del Registro, prima della concessione degli aiuti individuali, e ciò permette di ottenere uno specifico codice identificativo, il Codice Aiuto RNA – CAR, cosicché la registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificato attraverso l'attribuzione del predetto codice;

- all'art. 9 che al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti ciascun soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro stesso, e la procedura informatica permette di ottenere l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, Codice di concessione RNA –

COR che viene rilasciato tramite la procedura informatica a conclusione delle verifiche propedeutiche di concessione ai sensi, secondo il tipo di aiuto dell'art. 13 e dell'art. 14 del regolamento, e la registrazione dell'aiuto individuale è certificata attraverso l'attribuzione del codice sopra citato;

Evidenziato che sono state preliminarmente eseguite tutte le procedure sopra evidenziate per i contributi da concedere come collegati al CODICE CAR 17496 - CAR MASTER 13008 - Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del D.L. Rilancio, come modificato dall'art. 62 del D.L. N. 104/2020), che ha certificato la registrazione del regime degli aiuti, e per ciascuna contributo relativo a ciascuna impresa, a cura degli uffici comunali, è avvenuto l'inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti ed è avvenuta l'interrogazione per gli obblighi di verifica relativi agli aiuti così come previsti dall'art. 9 e dall'art. 17 del Regolamento sul funzionamento del Registro (che rinviano ai controlli di cui agli artt. 13 e 14 e 15), e quindi per ciascun aiuto concesso è stato acquisito il Codice COR quale risultava per ciascun potenziale beneficiario e i codici così acquisiti sono stati riportati nella tabella già allegata sub A, e parte integrante della determinazione n. 105 del 31 dicembre 2021, che ora viene riprodotta nuovamente come allegato su A alla presente determinazione;

Evidenziato che sono stati così espletati gli obblighi di registrazione e di interrogazione e verifica previsti dall'art. 52 della L. 234/2012 e dal decreto 115/2017 necessari al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea, senza rilevare cause ostative alla concessione ed all'erogazione;

Evidenziato che in via prudenziale si è anche effettuata la visura "Deggendorf" di cui all'art. 15 del citato Regolamento sul funzionamento del Registro sugli aiuti ai fini dell'erogazione che deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG, visura prevista dall'art 1, comma 1 lettera u) del decreto che definisce la Visura: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

Evidenziato che quindi, espletate tutte queste formalità, con la citata determinazione del segretario comunale n. 105 del 31 dicembre 2021 si è stabilito

1. "Di concedere il contributo a sostegno per l'anno 2021, delle utenze non domestiche, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti così come previsto dall'art. 25 ter del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021;
2. Di stabilire che il contributo è concesso, per le attività enumerate nell'art. 25 ter al comma 1, che si considerano particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione, con il quale il Comune di Sella Giudicarie si sostituisce, ai soggetti obbligati, indicati nell'allegato sub A, e parte integrante alla presente determinazione, nel pagamento della tariffa con la sostituzione totale nella quota fissa e quota spazzamento;
3. Di stabilire che in base alle informazioni pervenute dalla Comunità delle Giudicarie che gestisce la tariffa rifiuti e le verifiche d'ufficio il contributo spetta ai soggetti elencati nell'elenco allegato sub A alla presente determinazione nell'importo ivi indicato IVA compresa;
4. Di precisare che il contributo non viene erogato con trasferimenti finanziari ai beneficiari, ma con assunzione a carico del Comune della spesa con pagamento diretto alla Comunità delle Giudicarie, gestore della tariffa rifiuti, che emetterà apposita/e fattura/e in modo che possano essere identificabili analiticamente le somme corrispondenti a ciascun beneficiario di cui all'elenco allegato;
5. Di impegnare la spesa al capitolo 09031.04.1096 del Piano esecutivo di Gestione approvato con Deliberazione della giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021 e s.m.i.;

6. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad Euro 19.468,27 che si dispone sin d'ora di liquidare in attesa della fattura/e per procedere al pagamento che darà luogo alla effettiva erogazione;
7. Di precisare che per quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021 la spesa attinge dalle seguenti risorse:
- Euro 17.655,55 delle somme ricevute in applicazione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
 - Euro 1.812,72 con quota di avanzo di amministrazione derivante dalla "quota TARI" ottenuta per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
8. Di accertare in via definitiva dette risorse;
9. Di precisare in particolare che è stata osservata la disciplina sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro vuole:
- all'art. 8 che al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale Aiuti, l'Autorità responsabile abbia provveduto alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica sul sito Web del Registro aiuti, registrazione che deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali, e così sia ottenuto uno specifico codice identificativo, il Codice Aiuto RNA – CAR, cosicché la registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificato attraverso il predetto codice;
 - all'art. 9 che al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro nazionale aiuti ciascun soggetto concedente abbia effettuato la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, ottenendo l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, Codice di concessione RNA – COR che viene rilasciato tramite la procedura informatica a conclusione delle verifiche propedeutiche di concessione ai sensi, secondo il tipo di aiuto (dell'art. 13 e dell'art. 14 del regolamento), e la registrazione dell'aiuto individuale è certificata attraverso l'attribuzione del codice sopra citato;
10. Di precisare ancora ora che sono state eseguite tutte le procedure sopra evidenziate di competenza del Comune di Sella Giudicarie per i contributi oggetto della presente determinazione ed in particolare di precisare che i contributi sono collegati al CODICE CAR 17496 - CAR MASTER 13008 - Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del D.L. Rilancio, come modificato dall'art. 62 del D.L. N. 104/2020), che quindi certifica la registrazione del regime degli aiuti e l'adempimento di cui all'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e per ciascuna concessione specifica oggetto della presente, è avvenuto l'inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti ed è avvenuta l'interrogazione dello stesso per gli obblighi di verifica relativi agli aiuti che si concedono con il presente provvedimento così come previsti dall'art. 9 e dall'art. 17 del Regolamento che rinviano ai controlli di cui agli artt 13 e 14 e 15, rispetto ai quali è stato ottemperato l'obbligo di verifica, pertinente ai contributi che qui si concedono, e quindi per ciascun "aiuto" concesso è stato acquisito il Codice Concessione RNA - COR quale risulta esplicitamente per ciascun beneficiario nella tabella allegata e parte integrante della presente determinazione;
11. Di Precisare che sono state anche acquisite le visure "Deggendorf" i cui estremi sono inseriti nell'Allegato sub A);
12. Di precisare che non sono emersi elementi ostativi alla concessione, ed erogazione con il metodo della sostituzione, dalle verifiche e dagli accertamenti fatti attraverso il Registro degli aiuti di Stato;"

Evidenziato ora che si deve concludere di fatto l'operazione con il pagamento di quanto spettante alla Comunità a titolo di sostituzione delle Imprese già individuate, per gli importi già risultanti nell'Allegato A alla determinazione del Segretario comunale n. 105 del 31 dicembre 2021, che in copia viene riportato nell'allegato A alla presente e che trovano corrispondenza nell'elenco degli utenti riportati nella Fattura della comunità, PA138/2022,

di data 31 marzo 2022 emessa a carico del Comune di Sella Giudicarie, e pervenuta il 6 aprile 2022, n. 264 fatture elettroniche;

Evidenziato che il pagamento comporta però un economia di spesa per due fatti

- una economia di spesa deriva dal fatto che come risulta da Comunicazione con e mail informale della Comunità (ora archiviata in copia al protocollo informatico al n. 4572 del 3 maggio 2021) ad un dipendente del servizio finanziario che cura la pratica, l'impresa già individuata al punto 42 non avrebbe inteso fruire della sostituzione del Comune, e conseguentemente la Comunità non ha previsto spesa per tale soggetto nella fattura a carico del Comune e ciò comporta l'economia di spesa, di Euro 59,49,
- la fattura della comunità implica comunque una piccola differenza ulteriore in meno rispetto a quanto già impegnato dal Comune, in quanto essa somma tutti gli importi che vengono contabilizzati a carico del Comune in un unico documento, gli arrotondamenti comportano una ulteriore minor spesa di Euro 0,15, che peraltro non costituisce modificazione del beneficio finanziario ricadente sulle imprese interessate, perché qualora per le quote considerate per ciascuna impresa la Comunità avesse emesso una fattura specifica a carico del Comune gli importi non avrebbero subito arrotondamenti, e si può ipotizzare similmente nel caso di emissione di apposite fatture alle imprese, cosicché appunto il beneficio rimane inalterato;
- che quindi l'esborso del Comune in base alla spesa impegnata, comprensiva dell'I.V.A., di Euro 19.468,27 passa ad Euro 19.408,63, e quindi con economia di spesa di Euro 59,64;

Evidenziato che l'economia di spesa per il tipo di finanziamenti che concorrono, va a ricadere sul finanziamento che per le vicende e le caratteristiche proprie di ciascun finanziamento è ora contabilmente più flessibile e cioè la quota di avanzo di amministrazione utilizzato derivante dalla "quota TARI" ottenuta per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che, nella deliberazione n. 105 citata, si prevedeva di utilizzare per Euro 1.812,72, mentre quindi ora viene quindi utilizzata solo per Euro 1.753,08, a seguito della sopra indicata economia di spesa;

Evidenziato che il pagamento in sostituzione equivale ad erogazione del contributo, cosicché per verificare necessarie in vista di siffatta forma di erogazione si sono effettuate le cosiddette visure Deggendorf, i cui estremi sono riportati nel documento allegato B alla presente determinazione;

Visti gli artt. 1 e 19 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, e rilevato che sono stati osservati gli adempimenti di previa pubblicazione delle disposizioni regolamentari e i criteri per la concessione dei contributi qui applicati, e che gli stessi sono stati effettivamente osservati.

Visto che ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, agli enti locali del territorio della Provincia Autonoma di Trento, si applicano in materia contabile numerose disposizioni poste dalla normativa nazionale in materia nel D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare

- l'art. 183 del che disciplina l'impegno di spesa,
- e l'art. 184 che definisce la liquidazione quale fase del procedimento di spesa nella quale si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, e dispone che l'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente va trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sull'atto, e diventa esecutivo solo se ne viene riscontrata la regolarità da parte dello stesso responsabile del servizio finanziario;

Viste le disposizioni relative, e conformi a quelle citate del D.lgs. 267/200, del Regolamento comunale di contabilità, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019, ed in particolare, l'art. 6, comma 1 lettere g) ed h), che attribuisce ai responsabili dei servizi o loro delegati le attività di impegno e liquidazione, e l'art. 25 comma 6, che dispone che l'atto di liquidazione diventa esecutivo solo se ne viene riscontrata la regolarità da parte del responsabile del Servizio finanziario;

Visto che sono disponibili le somme già impegnate, al fine di eseguire la sostituzione, con la determinazione n. 105 del 31 dicembre 2021;

Evidenziato che la liquidazione avviene a cura del segretario comunale, in quanto responsabile gestionale dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune, in base a decreto del Commissario del 5 gennaio 2016, il quale ha già provveduto ad impegnare le risorse assegnategli con il piano esecutivo di gestione nell'anno 2021, ed in base al fatto che in base alla deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione 2022 – 2024, n. 14 del 16 febbraio 2022, la liquidazioni in conto residui spettano ai soggetti che hanno provveduto all'impegno

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 26

DETERMINA

1 Per le motivazioni esposte in premessa di liquidare e pagare a favore della Comunità delle Giudicarie, C.F. 95017360223, l'importo complessivo di Euro 19.408,63, indicato nella fattura PA 138/2022 de 31/03/2022, pari alla somma delle quote fisse e quote spazzamento utenze non domestiche, della Tariffa Rifiuti, che originariamente era carico delle Imprese enumerate nell'allegato A (ad eccezione dell'Impresa di cui al punto 42) alla presente determinazione, che riproduce l'elenco contenuto nell'Allegato A alla Determinazione di concessione n. 105 del 31 dicembre 2021, e nell'allegato B alla presente determinazione, quote che vengono assunte a carico del Comune, che si sostituisce alle imprese, così come previsto dall'art. 25 ter del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, e della propria determinazione di concessione del contributo che ne deriva a dette Imprese consistente nella spesa che per ciascuna viene affrontata direttamente dal Comune individuata con la stessa determinazione n. 105 del 31 dicembre 2021;

2. Di precisare e ribadire che la sostituzione nel pagamento, in base al fatto che la Comunità ha emesso fattura a carico del Comune di Sella Giudicarie, anziché a carico degli utenti, di fatto viene a costituire l'erogazione di uno specifico beneficio finanziario a favore delle imprese indicate nell'allegato A (eccettuata quella indicata al punto 42), e riportate nell'elenco di cui all'allegato B);

3. Di precisare che la spesa viene ora liquidata a carico dei residui 2021, disponibili a seguito di impegno con la citata determinazione n. 105 del 31 dicembre 2021 al capitolo 09031.04.1096 del Piano Esecutivo di Gestione approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 28 luglio 2021 e s.m.i.;

4. Di precisare che a fronte della spesa complessiva di Euro 19.408,63 il beneficio finanziario erogato a ciascuna impresa corrisponde alla frazione di detta spesa già indicata a favore di ciascun beneficiario individuato nell'Elenco allegato A alla determinazione del segretario comunale n. 105 del 31 dicembre 2021, e riprodotto nell'allegato A alla presente determinazione (ad eccezione dell'importo già previsto per l'impresa menzionata al n. 42 che ha rinunciato al beneficio);

5. Di ricordare che per quanto già stabilito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30 novembre 2021, e per quanto evidenziato in premessa la spesa attinge dalle seguenti risorse, già accertate con la determinazione del segretario comunale n. 105 del 31 dicembre 2021:

- Euro 17.655,55 delle somme ricevute in applicazione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,

- Euro 1.812,72 con quota di avanzo di amministrazione derivante dalla "quota TARI" ottenuta per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

6. Di dare atto che per quanto sopra detto si realizza un economia di spesa di Euro 59,64 sull'impegno già fissato con la Determinazione del segretario comunale n. 105 del 31 dicembre 2021;

7. Di evidenziare che l'economia di spesa, va a ricadere nel minor utilizzo di quota di avanzo di amministrazione utilizzato derivante dalla "quota TARI" ottenuta per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, che e viene quindi utilizzata solo per Euro 1.753,08;

8. Di precisare e ribadire che il beneficio finanziario che ricade su ogni impresa costituisce "Aiuto di Stato" e che è stata osservata la disciplina prevista dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, che tra l'altro vuole:

- all'art. 8 che al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro nazionale Aiuti, l'Autorità responsabile abbia provveduto alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica sul sito Web del Registro aiuti, registrazione che deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali, e così sia ottenuto uno specifico codice identificativo, il Codice Aiuto RNA – CAR, cosicché la registrazione del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc è certificato attraverso il predetto codice;

- all'art. 9 che al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del registro nazionale aiuti ciascun soggetto concedente abbia effettuato la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro, ottenendo l'attribuzione di uno specifico codice identificativo, Codice di concessione RNA – COR che viene rilasciato tramite la procedura informatica a conclusione delle verifiche propedeutiche di concessione ai sensi, secondo il tipo di aiuto (dell'art. 13 e dell'art. 14 del regolamento), e la registrazione dell'aiuto individuale è certificata attraverso l'attribuzione del codice sopra citato;

- all'art. 15, comma 2, che va acquisita la cosiddetta Visura Deggendorf ai fini dell'erogazione e deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato e di aiuti SIEG, visura prevista dall'art 1, comma 1 lettera u) del decreto che definisce la Visura: l'estrazione, operata dal Registro nazionale aiuti, di dati e informazioni che evidenzia se un determinato soggetto identificato tramite il codice fiscale rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 4, e dell'articolo 15;

9. Di precisare ancora che già quando sono stati concessi i contributi sono state eseguite tutte le procedure sopra evidenziate di competenza del Comune di Sella Giudicarie per i contributi oggetto della presente determinazione ed in particolare di precisare che i contributi sono collegati al CODICE CAR 17496 - CAR MASTER 13008 - Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) SA.62495, Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del D.L. Rilancio, come modificato dall'art. 62 del D.L. N. 104/2020), che quindi certifica la registrazione del regime degli aiuti e l'adempimento di cui all'art. 8 del regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, e che per ciascuna concessione specifica oggetto della presente, è avvenuto l'inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti ed è avvenuta l'interrogazione dello stesso per gli obblighi di verifica relativi agli aiuti che si concedono con il presente provvedimento così come previsti dall'art. 9 e dall'art. 17 del Regolamento che rinviano ai controlli di cui agli artt 13 e 14 e 15, rispetto ai quali è stato ottemperato l'obbligo di verifica, pertinente ai contributi che qui si concedono, e quindi per ciascun "aiuto" concesso è stato acquisito il Codice Concessione RNA - COR quale risulta esplicitamente per ciascun beneficiario nell'Allegato A e parte integrante della presente determinazione;

10. Di precisare che come specifico presupposto della Concessione è stata effettuata la Visura Deggendorf, che è stata ripetuta ai fini dell'attuale sostanziale erogazione per ciascuno dei beneficiari è stata effettuata la Visura Deggendorf: gli estremi con i numeri identificativi di tali visure, quelle avvenute nell'anno 2021 ai fini della concessione e quelle avvenute nell'anno 2022 ai fini dell'erogazione, sono riportati nell'allegato B alla presente determinazione e risulta che per nessuno vi sono elementi ostativi alla "erogazione" del contributo nei modi di cui al presente provvedimento;

11. Di precisare che complessivamente non sono emersi elementi ostativi alla concessione, ed erogazione con il metodo della sostituzione, dalle verifiche e dagli accertamenti fatti attraverso il Registro degli aiuti di Stato;

12. Di dare evidenza che avverso la presente sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni (ricorso alternativo col precedente).

Sottoscritto digitalmente, Il Segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.